

OGGETTO: Concessione di nicchia cimiteriale per collocazione di URNE CINERARIE alla sig.a Bosi Maria Vittoria – residente a Maranello (MO)– per la collocazione delle ceneri dei propri congiunti (Redolfi Paradisa e Bosi Carlo)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Ossana, il quale al capo XI disciplina le modalità di concessione delle nicchie del colombario presso il cimitero comunale;

Richiamata la deliberazione consiliare nr. 36/95 dd 31/10/1995 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale veniva determinata la tariffa per la concessione delle nicchie presso il Cimitero comunale in Lire 50.000** (€ 25.82) ;

Precisato che trattasi di prima sepoltura (inserimento di urna cineraria in seguito a cremazione nel colombario del Comune di Ossana), i presenti atti, delibera e successivo contratto, verranno redatti a solo scopo autorizzativo e perentorio ai fini del calcolo delle date (16 anni periodo minimo di mineralizzazione) e pertanto vige la gratuità del servizio come previsto dall'art. 62 c. 1 del Regolamento di Polizia mortuaria;;

Considerato che trattasi di urne cinerarie, la mineralizzazione è già compiuta, pertanto la scadenza decorrerà dalla data della cremazione riferita all'ultimo decesso 23.04.2017 (data cremazione 26.04.2017) essendo collocate nr. 2 distinte urne riferite a Redolfi Paradisa e Bosi Carlo deceduto molto prima;

Vista la docu

comune, dei defunti Redolfi Paradisa e Bosi Carlo, previa richiesta di concessione di loculo9 formulata via mail agli uffici in data 30.05.2017 al nr. 2068, ed autorizzata ai sensi dell'art. 90 del vigente Regolamento di Polizia cimiteriale, modificato con delibera di consiglio nr. 3 dd. 23.02.2015 che così recita: *“Disposizioni particolari”*: *Al Sindaco è concessa la facoltà di autorizzare in deroga, previa richiesta, la collocazione di ceneri o resti mortali nonché inumazioni in campo comune, in casi diversi da quelli previsti nel presente regolamento, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale.*

Ricordato che l'art. 57.3 del Regolamento succitato, demanda alla Giunta comunale la concessione delle suddette nicchie, ai sensi del T.U.L.L.RR.O.CC. approvato con D.P.G.R. nr. 4/L;

Visti in particolare gli articoli dal 61 al 65 in merito alla cremazione

Visto il caso particolare ma non unico ed esclusivo di concessione di loculo ospitante nr. 2 urne distinte di moglie e matito, di cui la prima in attuazione delle disposizioni normative art. 40 comma c e d) del Regolamento di Polizia mortuaria, il secondo ai sensi art. 90 citato.

Considerato che in caso di cremazione la durata del loculo è pari ad anni 16 (periodo minimo di mineralizzazione) per rimanervi ai sensi dell'art. 61 c. 2 a far data dalla data di cremazione successivamente a morte dell'ultimo congiunto come sopra riportato;

Visti i preventivi pareri espressi sulla presente deliberazione da parte dei funzionari comunali preposti;

Visto il T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 nr. 4/L..

Visti gli artt. del Capo XI del regolamento di polizia mortuaria approvato in data 29.11.1990 e ss.mm

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1. Di dare in concessione alla alla sig.ra Bosi Maria Vittoria **nata a Finale Emilia il 05.08.1964** - residente in Via Fogliano 78 – Maranello (MO), la nicchia cimiteriale del cimitero comunale di Ossana (contrassegnata con nr. **69**) per collocare le urne cinerarie dei defunti sig.ri **REDOLFI PARADISA E BOSI CARLO (grado di parentela: genitori)**, secondo quanto espresso in premessa.
2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del contratto di concessione come atto privato in caso d'uso, per i motivi di cui sopra.

3. Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta alla comunicazione ai capigruppo di cui all'art. 11.3 della L.R. 23/10/1998 nr. 10.
4. Dichiara la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.
5. Per quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, avverso il presente atto sono ammessi:
 - a) ricorso al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett.b) della L. 6.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
 - b) Ricorso al Presidente della repubblica i sensi dell'ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.